

Comune di Bruino (Torino)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale: Modifica al Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse del presente atto.

2) di approvare la modifica dell'art. 2 del regolamento edilizio, inserendo il comma 10 come segue:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

(omissis)

10. La Commissione Edilizia precedentemente nominata, può essere abolita ai sensi della L.R. 14.07.2009 n° 20 art. 9 c.1 e le relative funzioni, in base all'assetto organizzativo dell'Ente, rimangono attribuite ai settori tecnici comunali nell'ambito delle specifiche competenze dei vari uffici e nell'osservanza della vigente normativa di settore.

3) Di approvare la modifica dell'art. 7 del regolamento edilizio, inserendo il comma 2 bis come segue:

Art. 7 Richiesta di permesso di costruire – Progetto Municipale

(omissis)

2bis Nei termini temporali di legge è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.

(omissis)

4) Di approvare la modifica dell'art. 10, comma 2bis del regolamento edilizio nel modo che segue:

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

(omissis)

2bis Contestualmente alla suddetta comunicazione, il titolare del permesso di costruire o il responsabile dei lavori trasmette la documentazione relativa agli adempimenti di cui ~~all'articolo e comma 8° lett. b ter) del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 come modificato dal Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. (D.U.R.C.)~~ **alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.**

(omissis)

5) Di approvare la modifica dell'art. 12 bis, comma 1, del regolamento edilizio nel modo che segue:

Art 12 bis Dichiarazione di inagibilità

1. Quando ricorrano motivate ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità, o di ordine igienico, l'Autorità Comunale competente può emanare un'ordinanza che dichiara non agibile un'unità immobiliare, o parte di essa, ~~a norma dell'Art. 222 del R.D. n° 1265/1934 e dell'art. 26 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.~~ **ai sensi delle vigenti norme in materia.**

(omissis)

6) Di approvare la modifica dell'art. 13, comma 9, del regolamento edilizio nel modo che segue:

Art 13 Altezza dei fronti delle costruzioni (Hf)

(omissis)

9. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento edilizio, i sottotetti si distinguono in:

1. sottotetti di tipo A se verificano i seguenti requisiti:

- coperture comprese nelle inclinate di 30°, impostate all'altezza consentita, con aggetto massimo (misurato dall'intradosso dell'ultimo piano abitabile) di m 1 dal filo di fabbricazione (vedasi schema 2 in calce);
 - quando nel sottotetto possa essere inserito un diedro di altezza media netta interna non superiore a m 2,40 e con altezza minima di m 1,60 (vedasi schema 1 in calce);
 - la superficie delle aperture non sia superiore ad $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{15}$ della superficie di pavimento;
 - assenza di balconi che fuoriescono dal filo di fabbricazione;
 - abbaini:
 - dimensione della larghezza netta interna non superiore a m 1,60;
 - **numero un abbaino ogni 30 mq di superficie utile netta dell'unità immobiliare sottostante con un massimo** di due per ogni unità immobiliare;
 - altezza massima netta interna non superiore a m 2,50;
 - copertura a due o più falde inclinate o ad arco a tutto sesto;
 - assenza di locali con altezza media pari o maggiore a m 2,70 esclusi gli abbaini se verificati ai sensi del punto precedente;
 - vincolo degli spazi quali pertinenze accessorie alle unità abitative sottostanti, che dovrà risultare sul provvedimento abilitativo edilizio e dagli atti di accatastamento o variazione da prodursi al Comune dopo la fine dei lavori;
2. sottotetti di tipo B se non rispettano anche soltanto uno dei requisiti stabiliti per i sottotetti di tipo A.

(omissis)

7) Di approvare la modifica dell'art. 18, comma 2, punti c) e d), del regolamento edilizio nel modo che segue:

Art 18 Superficie lorda delle costruzioni (Sul)

.....omissis.....

2.a).....omissis.....

2.b).....omissis.....

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala **di collegamento tra due piani abitabili** ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi con pareti estese **continue per** ~~a~~ non più di $\frac{2}{3}$ del loro perimetro;

(omissis)

8) Di approvare la modifica agli allegati del regolamento edilizio, rimandando al sito comunale che pubblica gli stampati aggiornati.

9) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19.

10) Di dare atto che la deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. 8/7/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto In originale firmati

Il Sindaco
Appiano Andrea

Il Segretario Comunale
Aloisio Nicola

Divenuta esecutiva in data 06/05/2013